

CONVENZIONE PER IL SUPPORTO DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI DI STATO

TRA

Associazione della Croce Rossa Italiana – Organizzazione di Volontariato, C.F./P.IVA 13669721006, avente sede legale in Roma alla Via Toscana n. 12, 00187, in persona del Segretario Generale e Procuratore speciale Dott. Flavio Ronzi, nato a Roma il 16.12.1982, CF RNZFLV82T16H501P, a quanto infra autorizzato giusta Procura speciale a Notaio Massimiliano Passarelli Pula, Rep. N. 7996, Racc. n. 5460, registrata in Roma in data 21.06.2017, serie 1T n. 20397, domiciliato per la carica presso la sede legale (di seguito anche “**CRI**” o “**Comitato Nazionale**”)

E

Ministero dell’Istruzione, C.F./P.IVA 80185250588 avente sede legale in Roma in Viale Trastevere, 76, in persona della Dott.ssa Giovanna Boda, in qualità di Capo dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e Coordinatrice della task force per le emergenze educative (di seguito anche “**Ministero**”)

Visti

- il Decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1 con il quale è stato istituito il Ministero dell’Istruzione ed in particolare l’art 4 che ha prevede l’applicazione del DPCM del 21 ottobre 2019, n. 140 per l’organizzazione e la ripartizione delle competenze amministrative;
- il D.P.C.M. n.140 del 21 ottobre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11.12.2019, con il quale è stato adottato il “Regolamento che disciplina l’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”;
- il D. L. del 23 febbraio 2020, n. 6 e la legge di conversione 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- il Decreto Legge n. 22 dell’8 aprile 2020 “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato”
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 recante misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale;
- il Decreto Legislativo n. 178 del 28 settembre 2012 e successive modificazioni recante “Riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa (C.R.I.)”, a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n.183.
- il Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 relativo al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore (Codice del Terzo Settore);
- lo Statuto dell’Associazione della Croce Rossa Italiana e i sette Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, adottati dalla XX Conferenza Internazionale della Croce Rossa;
- il D.P.R 20 gennaio 2020 con il quale la dott.ssa Giovanna Boda è stata nominata Capo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell’Istruzione;

- il Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione a cura del Dipartimento di medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale dell'INAIL del mese di Aprile 2020;

Premesso che

- l'Associazione della Croce Rossa Italiana ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178 è persona giuridica di diritto privato ai sensi del Libro Primo, titolo II, capo II, del codice civile ed è iscritta di diritto nell'istituendo registro unico nazionale del Terzo Settore, ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario e posta sotto l'alto Patronato del Presidente della Repubblica;
- l'articolo 1, comma 2, del D.lgs. 178/2012 prevede che dal 1 gennaio 2016 l'Associazione è l'unica Società nazionale di Croce Rossa autorizzata ad operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi, di seguito denominati Convenzioni e protocolli, ai principi fondamentali del Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, di seguito denominato Movimento, nonché alle risoluzioni e decisioni degli organi del medesimo, utilizzando gli emblemi previsti e autorizzati dai predetti atti. L'Associazione subentra alla CRI nel riconoscimento da parte del Comitato Internazionale della Croce Rossa e nell'ammissione alla Federazione Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, assumendone i relativi obblighi e privilegi;
- in particolare, come previsto dal decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, per lo svolgimento delle attività d'interesse pubblico di cui all'art. 1, comma 4, le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 stipulano convenzioni prioritariamente con l'Associazione;
- l'articolo 1 comma 6, sempre del medesimo decreto legislativo, stabilisce che *“l'Associazione, anche per lo svolgimento di attività sanitarie e socio sanitarie per il Servizio sanitario nazionale (SSN), può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni”*;
- CRI opera su tutto il territorio nazionale anche grazie alle proprie articolazioni territoriali che, operano in funzione dei bisogni e delle vulnerabilità della comunità alla quale rivolgono il loro operato, con l'obiettivo di prevenire ed alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale e/o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non violenza e della pace;
- l'Associazione della Croce Rossa Italiana ha dimostrato, nel corso di numerose precedenti collaborazioni, di garantire un elevato standard di qualità e uniformità di interventi alla luce della peculiarità della sua struttura organizzativa;
- attraverso la stipula di specifica convenzione, con l'Associazione della Croce Rossa Italiana-ODV, si ritengono altresì garantiti i principi di universalità, solidarietà, efficienza economica ed altresì rispettati i principi di imparzialità e trasparenza, anche in virtù della specificità, nell'ambito del Terzo Settore, dell'Associazione stessa e delle attività d'interesse pubblico che, ai sensi dell'articolo 1 comma 4 del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è autorizzata ad esercitare sia in ambito nazionale che in ambito internazionale;
- l'Associazione della Croce Rossa Italiana, alla luce della peculiarità della struttura organizzativa, è in possesso di personale, mezzi, strutture e know-how in grado di soddisfare le richieste del Ministero dell'Istruzione in merito all'emergenza Coronavirus;

tutto ciò premesso e considerato le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 – Premesse.

1.1 Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Oggetto e finalità della convenzione.

2.1 La presente convenzione, sottoscritta ai sensi l'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, è finalizzata a fornire supporto alle istituzioni scolastiche statali e paritarie dell'intero territorio nazionale, attraverso i servizi resi dalla CRI, per mezzo delle proprie articolazioni territoriali e il proprio personale Volontario e dipendente.

2.2 Le prestazioni rese dalla CRI saranno le seguenti :

- a) realizzazione di incontri in presenza e on-line per la formazione del personale scolastico in materia sanitaria a livello regionale e provinciale;
- b) partecipazione di un rappresentante CRI al tavolo nazionale permanente, coordinato dal Ministero dell'Istruzione, e di un rappresentante per ciascun tavolo regionale coordinato dagli Uffici Scolastici Regionali;
- c) supporto alle singole istituzioni scolastiche sede degli esami di stato, attivabile su richiesta.

2.3 Le attività indicate dal presente articolo potranno essere richieste a mezzo email dagli Uffici Scolastici Regionali a CRI con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni lavorativi.

Art. 3 – Impegni delle parti.

3.1 Con la sottoscrizione della presente convenzione CRI si impegna a:

- attivare la propria rete territoriale al fine di assicurare le attività di cui all'art. 2 provvedendo ad attivazione del Comitato territoriale CRI e svolgere il servizio attraverso personale CRI adeguatamente addestrato e formato. A tal riguardo si specifica che le attività saranno ad esclusivo carico del Comitato CRI che espletterà il servizio;
- svolgere le attività di cui all'art. 2 della presente convenzione nelle date e negli orari che il Ministero comunicherà a CRI;
- rispettare e far rispettare alle risorse CRI impiegate nel servizio le disposizioni del medico competente responsabile della sorveglianza sanitaria delle istituzioni scolastiche;
- rispettare e far rispettare alle risorse CRI impiegate nel servizio i Protocolli di sicurezza sanitaria adottati dal Ministero dell'Istruzione e dalle istituzioni scolastiche che verranno forniti prima dell'inizio dell'attività;
- garantire che il personale CRI utilizzerà i DPI e ogni altro materiale al fine di espletare le attività oggetto della presente convenzione in piena sicurezza e comunque nel rispetto della normativa di riferimento;
- assicurare che, nell'espletamento dei servizi, il personale CRI coinvolto indossi una divisa come da proprio capitolato tecnico;
- assicurare che il personale coinvolto nei servizi sia coperto da adeguate polizze assicurative RCT ed infortuni;
- fornire al Ministero i nominativi dei referenti per il coordinamento del servizio nonché i nominativi dei referenti per il Comitato territoriale CRI attivato;
- gestire i rapporti con le proprie articolazioni territoriali, manlevando il Ministero da ogni pretesa da ogni eventuale azione, ragione, pretesa che trovi causa o motivo in comportamenti od omissioni riconducibili a CRI, oppure che siano conseguenza dell'inadempimento da parte di CRI;

- 3.2 Con la sottoscrizione della presente convenzione il Ministero dell'Istruzione si impegna a:
- dare comunicazione del presente accordo agli Uffici Scolastici Regionali e alle Istituzioni scolastiche;
 - garantire, d'intesa Uffici Scolastici Regionali, l'organizzazione delle attività previste all'art 2, punto 2.2.

Art. 4 – Durata, integrazioni, proroghe.

- 4.1 La convenzione decorrerà dalla data della sottoscrizione e avrà durata fino al termine degli esami di stato.
- 4.2 Il Ministero si riserva di valutare, in caso di sopravvenute esigenze, di richiedere, previa verifica della necessaria copertura finanziaria, eventuali ulteriori integrazioni delle attività di supporto, da definirsi con separata trattazione.

Art. 5 – Risoluzione della convenzione e delle controversie

- 5.1 Per qualsiasi controversia in relazione all'interpretazione, applicazione e esecuzione della presente Convenzione è esclusivamente competente il Foro di Roma.

Art. 6 – Modifiche

- 6.1 Le modifiche alla presente convenzione sono apportate di comune accordo tra le parti, nel rispetto della finalità della convenzione stessa e con le medesime modalità adottate per la stipulazione.

Letto, firmato e sottoscritto
Roma, li 12 maggio 2020

**Associazione della Croce Rossa Italiana –
Organizzazione di Volontariato**
Il Segretario Generale
Flavio Ronzi
Il Vice del
Segretario Generale

Ministero dell'Istruzione
Il Capo Dipartimento per le risorse umane,
finanziarie e strumentali
Coordinatore della Task Force
per le emergenze educative
Giovanna Boda